

La legge anticorruzione n. 3 del 9 gennaio 2019

«Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019.

Le nuove norme entreranno in vigore il 31 gennaio prossimo, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Il provvedimento detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.

Il provvedimento, si compone di un solo articolo ripartito in 30 commi e distinto in due parti: la prima parte (articolo 1, commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pa nonché in materia di prescrizione del reato; la seconda parte (articolo 1, commi da 11 a 30) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare, interviene poi su diversi aspetti di diritto penale sostanziale.

Tra le varie **modifiche al codice penale**, la legge:

- prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia o della querela della persona offesa, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni **reati contro la P.A. all'estero**;
- amplia l'ambito applicativo e **inasprisce le pene accessorie** conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'**incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** e all'**interdizione dai pubblici uffici**, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni. L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna;
- modifica la disciplina della **sospensione condizionale della pena**, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie;
- consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento;
- aumenta la durata delle **sanzioni interdittive** che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.;
- aumenta la pena per il delitto di **corruzione per l'esercizio della funzione**;
- abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di **traffico di influenze illecite**;
- prevede una **causa di non punibilità** per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato;

- consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito;
- modifica le fattispecie di **corruzione tra privati** previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio;

Sotto il profilo delle indagini penali, il disegno di legge interviene per estendere la disciplina delle **operazioni di polizia sotto copertura** al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e amplia l'uso delle intercettazioni tra presenti mediante il ricorso a trojan nei delitti contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, viene introdotto il comma 3-bis all'art. 444 ai sensi del quale la parte, nel formulare la richiesta di applicazione pena nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A. può subordinarne l'efficacia del patteggiamento all'esonero dall'interdizione dai pubblici uffici o all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tale pena accessoria: se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni rigetta la richiesta di patteggiamento.

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica l'**ordinamento penitenziario** per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

Il provvedimento prevede, anche, una parziale riforma **dell'istituto della prescrizione del reato**, attraverso la **modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale** con la conseguenza che «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Inoltre «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».

In sintesi, la legge approvata:

- individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005);
- sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020.

La seconda parte del provvedimento, recante **misure anticorruzione**, contiene disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che disciplinano la materia.

Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni - come risultanti dall'esame svolto alla Camera - sono volte a **rafforzare gli obblighi di trasparenza** sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature.

E' previsto, in tale quadro, per i **partiti** e i **movimenti politici** nonché per le **liste** e per i candidati alla carica di **sindaco** che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'**obbligo** di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito **registro**, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel **rendiconto** del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo **sito internet**. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano **tutti i contributi** elargiti in denaro complessivamente **superiori a 500 euro annui** per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da **Governi o enti pubblici di Stati esteri** e da **persone giuridiche** aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È inoltre introdotto il **divieto** – per le **persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali** - di elargire **contributi** ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni - sul proprio **sito internet** il **curriculum vitae fornito dai propri candidati** ed il relativo **certificato penale**, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per tali finalità. I medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del **Ministero dell'interno** in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Per i **soggetti titolari di cariche elettive e di governo**, inclusi i tesoriери dei partiti politici, viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, come già attualmente previsto.

E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

Viene inoltre abbassato a **3.000 euro** (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una **dichiarazione congiunta** tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera,

superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la **tracciabilità** dell'operazione e l'identità dell'autore.

E' inoltre esteso anche alle **cooperative sociali** ed ai **consorzi** previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.

In relazione alle **fondazioni, associazioni e i comitati** per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "indice di collegamento" con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

E' posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l'applicazione delle **sanzioni** previste in base al nuovo assetto normativo.

Il **Governo** è quindi delegato ad adottare, entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un **testo unico** nel quale, con le sole modificazioni necessarie al **coordinamento normativo**, sono riunite le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

- contributi ai candidati alle elezioni;
- contributi ai partiti e ai movimenti politici,
- rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie,
- trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.